



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Rinuncia vertenza giudiziaria ex dipendente Lanzillotta Cataldo –
Mandato al Capo Area Legale, avv. Olimpia Cimaglia, per
accettazione rinuncia.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio, alle
ore 19:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione n° 210 adottata in data 11/09/1997, il Consiglio di Amministrazione decise, conferendo il mandato di costituirsi in giudizio all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi da 82 ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, intesi ad ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi.

Con nota del 26/04/1999, prot. aziendale n° 4675, l'avv. Cimaglia ha comunicato che all'udienza di comparizione del 22/aprile u.s. gli avv.ti Longo e Colucci, procuratori dell'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, hanno dichiarato di rinunciare al diritto, agli atti e all'azione promossa nei confronti dell'Azienda, chiedendo l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di causa, così come risulta dall'allegata copia del verbale di udienza.

Qualora l'Azienda intenda accettare la rinuncia, è necessario conferire mandato all'avv. Cimaglia ad accettare la rinuncia stessa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

- di conferire mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, mandato ad accettare la rinuncia dell'ex dipendente Lanzillotta Cataldo agli atti e all'azione promossa nei confronti dell'AMAT, nel giudizio in narrativa specificato, così come risulta dal verbale di udienza che, in copia, viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **31 MAG. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 7/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1076/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. G. G. 8.6.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice
esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31
maggio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 -
108 - 109 - 110 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4675
del	27 APR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	☒

Taranto, 26/04/1999

Egr. Sig.
Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Lanzillotta Cataldo c/ AMAT: incidenza dello straordinario nel calcolo del TFR.

Con ricorso iscritto al n°16242/97, l'ex dipendente Lanzillotta Cataldo adiva la Magistratura, chiedendo la condanna dell'AMAT alla corresponsione delle somme non percepite a titolo di d'incidenza del lavoro straordinario sul T.F.R.

La sottoscritta si costituiva regolarmente in giudizio, giusta incarico conferito con deliberazione del C.d.A. n° ~~122~~ 210/1997, eccependo l'insussistenza del diritto.

Sta di fatto che all'udienza del 22/04/1999, dinanzi al Dr. Turco, gli avv.ti Colucci e Longo, procuratori del ricorrente, hanno dichiarato di rinunciare al diritto, agli atti e all'azione, chiedendo l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di causa.

Alla luce di quanto innanzi esposto, chiedo di essere autorizzata dal C.d.A. ad accettare la rinuncia così come innanzi formulata.

Le allego la dichiarazione di rinuncia, precisandole che la causa è stata rinviata al 1° dicembre 1999.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



GIUSEPPE DI BIASE
PAOLO LONGO
DIEGO COLUCCI

via Eleonora n. 42
74100 TARANTO

tel. 099/7301140 Fax 099/7301140

PRETURA DI TARANTO

Sezione Lavoro

Dott. Turco

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

I sottoscritti Avvocati Paolo Longo e Diego Colucci, procuratori del sig. Lanzillotta Cataldo in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio contro l'A.M.A.T., iscritto al n. R.G. 46242/87 dell'intestata Pretura,

premesse

- che in data 11/08/97 il sig. Lanzillotta conveniva in giudizio l'A.M.A.T. per sentirla condannare alla corresponsione delle somme non percepite a titolo di incidenza dello straordinario sul T.F.R.;
- che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
- tutto ciò premesso

dichiara

di rinunciare al diritto, all'azione ed agli atti del giudizio indicato in premessa.

Chiede l'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese.

Con osservanza

Taranto, 22/04/99


avv. Paolo Longo


avv. Diego Colucci